



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 24 del 21/06/2011

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

L'anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di giugno, solita sala delle adunanze, alle ore 18:36, in seduta ordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PORCEDDU LUIGI	P	GAI VINCENZA MARIA CRISTINA	P
MAMELI MASSIMILIANO	P	PALA FRANCESCO	P
BACHIS FABRIZIO	P	GRIECO MARIO	P
COCCO ARNALDO	P	PERESSON DANIELA	A
BANDU SANDRO	A	TRUDU LEOPOLDO	A
MARAMARCO CARLO	P	MELIS GIUSEPPE	P
TRUDU FRANCESCO	P		
GRUDINA ALBERTA	P		
PUSCEDDU ANGELO ANTONIO	P		
CADEDDU MONICA	A		
BARTOLI STEFANO	P		

Totale Presenti: 13

Totali Assenti: 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco LUIGI PORCEDDU.

Assiste il Vice-Segretario Comunale DONATELLA GARAU.

Risulta presente l'assessore esterno: BARBARA MANCA

Vengono, dal Signor Presidente, nominati scrutatori i Signori:

GIUSEPPE MELIS

STEFANO BARTOLI

ANGELO ANTONIO PUSCEDDU

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Sindaco il quale introduce la proposta di deliberazione n. 17 del 12.5.2011 esaminata dalla 1° Commissione consiliare con esito positivo nella seduta del 3.6.2011;

VISTO il CAPO TERZO del Decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni, relativo alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTO il proprio precedente "*Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni*", approvato con deliberazione del C.C. n. 60 del 08/11/1994 al quale sono state apportate successivamente modifiche approvate con deliberazione del C.C. n. 10 del 11.03.1995;

DATO ATTO:

- che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 attribuisce ai Comuni una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- che l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha stabilito che "*Il termine ... per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione*", con efficacia dall'1 gennaio dell'anno cui si riferisce il bilancio di previsione stesso;
- che con Decreto del Ministro dell'Interno del 17/12/2010 è stata disposta la proroga al 31.03.2011 per l'approvazione del bilancio di previsione 2011;
- che con Decreto del Ministro dell'Interno del 16/03/2011 è stata disposta la proroga al 30.06.2011 per l'approvazione del bilancio di previsione 2011;

RITENUTO opportuno provvedere ad approvare il Regolamento per la disciplina della T.A.R.S.U. al fine di dotarsi di uno strumento regolamentare adeguato alla normativa vigente;

DATO ATTO che il Regolamento in oggetto non comporta modifiche alle previsioni di bilancio 2011;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si riportano in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 espresso dal Responsabile del Settore Finanziario;

Con il seguente risultato della votazione accertato dagli scrutatori – ricognitori e proclamato dal Sindaco:

Presenti n.13 L.Porceddu, M.Mameli, F.Bachis, A.Cocco, S.Bandu, F.Trudu, A.Grudina, A.A.Pusceddu, S.Bartoli, F.Pala, M.Grieco, L. Trudu, G.Melis.

Assenti n. 4 C.Maramarco, M.Cadeddu, V.M.C.Gai, D. Peresson.

Con votazione unanime

DELIBERA

1) Di approvare il Regolamento T.A.R.S.U. del Comune di Decimomannu che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) Di prendere atto che il regolamento di cui al punto 1) si compone di n. 17 articoli;

3) Di dare atto che il Regolamento entra in vigore il 01.01.2011 e che da tale data si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia;

4) Di incaricare il responsabile del Servizio Finanziario di trasmettere copia conforme della presente Deliberazione e del Regolamento con essa approvato, entro 30 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Politiche Fiscali - Ufficio Federalismo" Fiscale, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 18.8.2000 n. 267

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Angela Casula

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000:

Per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Decimomannu, 12/05/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Maria Angela Casula

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Luigi Porceddu

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Donatella Garau

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____ (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Maria Rita Pischedda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Rita Pischedda

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, _____

Il Segretario Comunale

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

(approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del)

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2

Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge, dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 3

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, nonché ad uso foresteria o con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 4

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte ovvero in locali coperti;

e) unità immobiliari, singolarmente accatastate presso l'Agenzia del Territorio, prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce).

Il contribuente, in caso di cancellazione, deve presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale dichiara che l'unità immobiliare è vuota e sono state disattivate le utenze di cui sopra.

Il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo in cui l'edificio sia effettivamente privo di mobili e suppellettili e di utenze.

L'esclusione decorre dalla data dell'ultima utenza distaccata.

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo

restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi, allegando la prevista documentazione, nonché la planimetria dei locali.

Per le attività non espressamente previste dal Regolamento che dovessero attivarsi sarà applicata la detassazione prevista per attività simili purché le stesse provvedano allo smaltimento dei rifiuti speciali.

<u>ATTIVITA'</u>	<u>DETAZZAZIONE %</u>
Falegnamerie	40%
Autocarrozzerie	40%
Autofficine per riparazione veicoli	40%
Gommisti	50%
Autofficine di elettrauto	30%
Distributori di carburante	20%
Ceramisti	25%
Fabbri e carpentieri	40%
Marmisti	40%
Rosticcerie	10%
Pasticcerie	10%
Lavanderie	40%
Verniciatura	40%
Autodemolitori	40%
Autolavaggio	20%
Studi fotografici	20%
Medici e laboratori	30%
Farmacie	20%

Art. 5

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1 comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata, per unità di superficie imponibile dei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta dei rifiuti solidi urbani, e al costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 6

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei punti di raccolta vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 100% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 150 mt.
 - b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 150 mt.
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

Art. 7

Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti, ad eccezione di quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c) del presente Regolamento.

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condomino di una quota, secondo il presente prospetto:

aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini

aumento del 7% agli alloggi siti in edifici sino a 15 condomini

aumento del 5% agli alloggi siti in edifici oltre i 20 condomini

Art. 8 **Classi di contribuenza**

1. La nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è la seguente:

Classe I

Locali adibiti a civile abitazione.

Classe II

Locali dei ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie.

Classe III

Locali di esercizi di vendita alimentare frutta e verdura, fiori, carni, pescherie, ipermercati.

Classe IV

Locali adibiti a bar, gelaterie, pasticcerie, birrerie, sale da ballo, circoli, discoteche, sale giochi, ricevitorie lotto – totocalcio – enalotto.

Classe V

Locali degli alberghi, locande, pensioni.

Classe VI

Locali commerciali non alimentari o non previsti nella classe 3^a (ferramenta - materiali edili, sementi - materiali elettrici, mobili, abbigliamento).

Classe VII

Locali adibiti a case di cura, ospizi, istituti religiosi - case di riposo.

Classe VIII

Locali degli ambulatori - poliambulatori, studi medici e veterinari - laboratori di analisi, palestre - saloni di bellezza.

Classe IX

Locali degli studi professionali, uffici commerciali, banche assicurazioni, agenzie viaggi, uffici postali.

Classe X

Locali adibiti a esercizi commerciali, librerie, cartolerie, articoli da regalo, ottici, fotografi e simili, abbigliamento.

Classe XI

Locali di stabilimenti industriali, (distributori di carburanti) mercati, aree adibite ad attività industriali, artigianali, commerciali, agricole.

Classe XII

Locali degli enti pubblici non economici, scuole, musei, biblioteche, associazioni di natura politica e religiose, culturali, sindacali e sportive.

Classe XIII

Locali dei teatri e sale cinematografiche.

Classe XIV

Aree per campeggi (distributori carburanti) parcheggi, posteggi, mercati, aree adibite ad attività industriali, artigianali.

Art. 9 **Riduzioni**

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
 2. Sono computate nel limite del 5% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
 3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoindicata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante: 30%;
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;
 - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
 - d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 20%;
 - e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d), risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;
 - f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993: 60% impianti per recupero e riciclo rifiuti;
 - g) gli utenti residenti nelle zone non servite in regime di privativa: 70%;
 - h) associazioni culturali, sportive, dilettantistiche, di culto e di volontariato: riduzione del 50%.
 4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, con effetto dall'anno successivo.
- Le presenti riduzioni non sono cumulabili fra di loro o con altre previste.

Art. 10 **Esenzioni**

1. Sono esenti dalla tassa gli indigenti che hanno redditi derivanti esclusivamente da pensione sociale. Tale condizione dovrà essere documentata da idonea certificazione da presentare entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Il Comune può determinare casi di riduzione o di esenzione dalla tassa secondo quanto previsto dall'art. 67 commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/93 che così recita:
 - “1) Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i Comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione ed, in via eccezionale, di esenzioni.*
 - 2) Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse ai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.”*
3. L'applicazione delle esenzioni e delle riduzioni di cui ai commi precedenti è soggetta a verifica annuale in merito alla relativa copertura finanziaria.

Art. 11 **Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e in modo non ricorrente, locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della COSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 12 **Denunce**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede legale e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 13 **Decorrenza della tassa**

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di sgravio da presentarsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 14 **Mezzi di controllo**

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio tributi del comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 15 **Sanzioni**

Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del Decreto Legislativo n°507/93.

Art. 16 **Accertamento e riscossione.**

1. I termini per l'accertamento del tributo scadono al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o i versamenti sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; entro gli stessi termini,

devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D.lgs. n. 472/97.

2. La riscossione della tassa avviene in conformità di quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 17
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2011 e sostituisce il precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 8/11/1994 e successive deliberazioni, che si intende abrogato a far data dal 01.01.2011.

2. Il presente regolamento unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.